

IT



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA

Bruxelles 1.2.2010

Documento orientativo¹

La correlazione tra la direttiva 2001/95/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento

1. INTRODUZIONE

Il presente documento intende fornire un orientamento di facile uso sulle problematiche legate al regolamento (CE) n. 764/2008² (il "regolamento sul reciproco riconoscimento" ovvero "il regolamento") e in particolare sulla correlazione tra il regolamento e la direttiva 2001/95/CE³ sulla sicurezza generale dei prodotti (la "direttiva"). Esso sarà oggetto di aggiornamenti per tener conto delle esperienze maturate e delle informazioni provenienti dagli Stati membri, dalle autorità e dalle imprese.

2. IL QUADRO NORMATIVO APPLICABILE AI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO UE

La direttiva 2001/95/CE intende assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

L'articolo 2 recita "ai fini della presente direttiva, si intende per "prodotto" qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, *ai consumatori* o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, *di essere utilizzato dai consumatori*, anche se non loro destinato, fornito o disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo" [corsivo aggiunto].

¹ Questo documento non è vincolante sul piano legale. Né la Commissione europea, né qualsiasi altra persona agisca a suo nome possono essere ritenute responsabili per l'uso fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione né per gli eventuali errori che in essa possano esservi nonostante una preparazione e una verifica scrupolose. Questo documento orientativo non rispecchia necessariamente il punto di vista o la posizione della Commissione europea.

² Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

³ Direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15.1.2002, pagg. 4-17.

La direttiva si applica quindi ai prodotti di consumo, segnatamente a quelli oggetto delle norme armonizzatrici dell'Unione europea (laddove tali norme non contengano disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo della direttiva) e a quelli non "armonizzati".

In forza della direttiva, tutti i prodotti di consumo devono essere sicuri. A tal fine la direttiva stabilisce obblighi per i produttori, i distributori e gli Stati membri.

3. IL REGOLAMENTO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO (CE) 764/2008

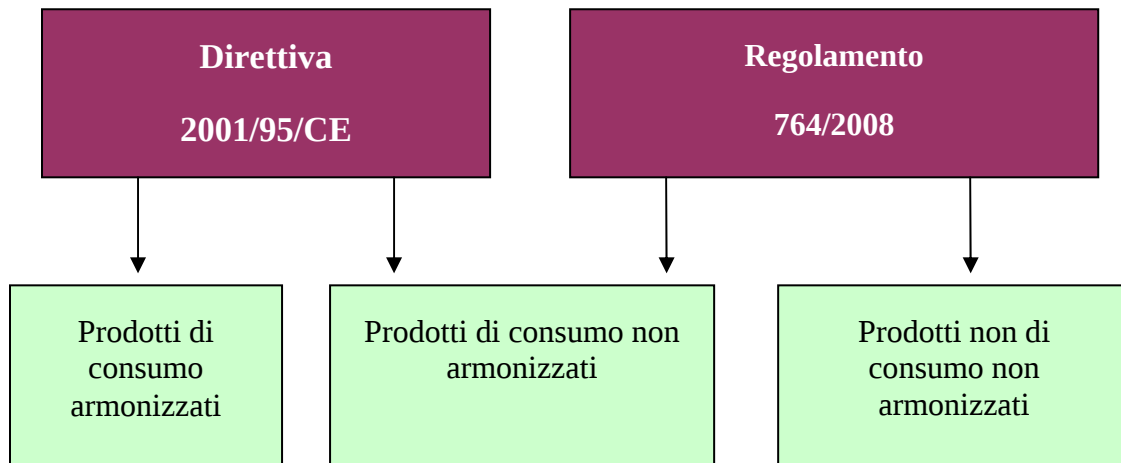
Il regolamento interviene nello spazio non armonizzato ed interessa in particolare i prodotti per i quali non vi sia un'armonizzazione legislativa a livello di UE o aspetti di un prodotto che esulano dal campo di applicazione delle misure di armonizzazione dell'UE.

Obiettivo precipuo del regolamento è rendere il principio del reciproco riconoscimento pienamente operativo. L'articolo 2 statuisce che esso si applica alle decisioni amministrative, adottate o previste, aventi l'effetto di vietare l'accesso al mercato nazionale di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro e che sono destinate agli operatori economici sulla base di una regola tecnica.

In forza del regolamento, per regola tecnica si intende qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro:

- (1) che non sia oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione europea e
- (2) che vieti la commercializzazione di prodotti provenienti da un altro Stato membro sul territorio dello Stato membro in cui la decisione amministrativa è o sarà adottata, o il cui rispetto sia obbligatorio quando tale prodotto è commercializzato in detto Stato membro e
- (3) che stabilisce le caratteristiche richieste di quel (tipo di) prodotto quali i livelli di qualità, le prestazioni o la sicurezza, o le dimensioni, comprese le prescrizioni per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura.

Il regolamento sul reciproco riconoscimento si applica a tutti i prodotti non armonizzati, di consumo o meno.



4. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO AI PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO DELL'UE

4.1. Prodotti di consumo

4.1.1. Disposizioni concernenti i prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori

In forza dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il regolamento non si applica alle disposizioni adottate dalle autorità degli Stati membri in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) nonché articolo 8, paragrafo 3, della direttiva per impedire o limitare la commercializzazione o l'uso di un prodotto di consumo a motivo dei rischi che esso presenta per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Ne consegue che le seguenti misure adottate dalle autorità nazionali sulla base del diritto nazionale adottato a recepimento dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere da d) a f) e articolo 8, paragrafo 3, della direttiva sono escluse dal campo di applicazione del regolamento sul reciproco riconoscimento:

- per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso: divieto temporaneo, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti della sicurezza, di fornirlo, proporre di fornirlo ed esporlo (articolo 8, paragrafo 1, lettera d), della direttiva);
- per qualsiasi prodotto pericoloso: divieto di immissione sul mercato e definizione delle necessarie misure di accompagnamento per garantire l'osservanza del divieto (articolo 8, paragrafo 1, lettera e) della direttiva);
- per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato: i) intimazione di organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati; ii) intimazione o coordinamento oppure, se del caso, organizzazione di concerto con i produttori e i distributori del suo richiamo e della sua

distruzione in condizioni opportune (articolo 8, paragrafo 1, lettera f) della direttiva);

- per i prodotti che presentano un rischio grave: misure analoghe a quelle menzionate sopra, nonché i) richiesta di apporre sul prodotto adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è commercializzato, ii) obbligo di subordinarne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro; iii) intimazione di avvertire tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio le persone esposte, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici (articolo 8, paragrafo 3, della direttiva).

4.2. Misure relative a prodotti che presentano altri rischi

Il regolamento sul reciproco riconoscimento è di applicazione laddove le autorità competenti di uno Stato membro intendano vietare la commercializzazione o l'uso di un prodotto di consumo non armonizzato, legalmente commercializzato in un altro Stato membro, sulla base di una regola tecnica e per motivi diversi da un eventuale rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. È il caso, ad esempio, di un prodotto di cui non è ammessa la commercializzazione per motivi quali denominazione, dimensioni, composizione o imballaggio, ovvero per motivi ambientali.

5. PRODOTTI NON DI CONSUMO

Il regolamento sul reciproco riconoscimento si applica ai prodotti non di consumo non armonizzati.

L'articolo 7 statuisce che, quando un prodotto non di consumo presenta un rischio per la salute e la sicurezza degli utilizzatori, gli Stati membri possono sospenderne temporaneamente la commercializzazione. Lo Stato membro che applichi una sospensione temporanea deve informare l'operatore economico interessato e la Commissione europea fornendo un'opportuna motivazione tecnica o scientifica.